



## **Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit**



**Posizione del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit sui  
rapporti tra Pubblica Amministrazione e  
Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato**

approvata dalla Sezione EMAS del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit in data 05/12/2007

## Posizione del Comitato Emas-Ecolabel sui rapporti tra Pubblica Amministrazione e Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato

Per le Pubbliche Amministrazioni che hanno deciso di intraprendere il percorso di Registrazione EMAS, la riorganizzazione tecnico - gestionale della risorsa idrica introdotta dalla Legge Galli (L. 5 gennaio n.36 del 1994) abrogata e reiterata dal D.lgs 152/2006 Parte Terza Titolo II, ha comportato una serie di problematiche di varia complessità che hanno determinato, in alcuni casi, il diniego della Registrazione.

Le principali difficoltà riscontrate sul campo sono di fatto prevalentemente riconducibili al rapporto tra la Pubblica Amministrazione (nella fattispecie Comuni) e Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato e si possono riassumere:

- nella riduzione dei margini operativi della Pubblica Amministrazione ovvero in un disallineamento tra esigenze, obiettivi, tempistiche, della Pubblica Amministrazione rispetto ai programmi e alle tempistiche del Soggetto Gestore;
- nei ritardi nella realizzazione delle opere (reti fognarie, impianti di depurazione) e violazione (in alcuni casi) delle normativa cogente;
- nella confusione di ruoli e responsabilità causa di disservizi, conflitti, difficoltà di reperimento dei dati, carenza di controlli etc.

Considerando il numero delle richieste di registrazione EMAS da parte della Pubblica Amministrazione in costante crescita, la ricorrenza delle problematiche illustrate e che *"[...] lo scopo di EMAS è garantire la responsabilità a livello locale"* per cui *"le organizzazioni devono garantire che gli impatti ambientali significativi di ogni sito siano chiaramente identificati e specificati nella DA complessiva"* (punto 3.7 dell'Allegato III del Regolamento 761/01), questo Comitato delibera che:

la Registrazione EMAS venga concessa a quelle Pubbliche Amministrazioni in cui si riscontrino:

- la completa realizzazione delle opere di captazione, adduzione, distribuzione, collettamento mediante fognatura, depurazione delle acque reflue;
- l'evidenza oggettiva di procedure condivise in cui siano chiaramente indicati i relativi ruoli e le responsabilità ricoperti dalla Pubblica Amministrazione e dal Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato anche al fine di monitorare l'efficace funzionamento degli impianti di depurazione delle acque reflue;

- la capacità oggettiva della Pubblica Amministrazione di acquisire informazioni sul reale stato di salute delle acque al fine di monitorare il pieno rispetto della normativa cogente e l'operato del Soggetto Gestore;
- in caso di criticità, la capacità da parte della Pubblica Amministrazione di attivare opportune azioni sul Soggetto Gestore in virtù di quanto stabilito nelle convenzioni e nella carta dei servizi (art. 151 e 152 del D.lgs 152/2006).